Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 23 dicembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'articolo 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il RE IMPERATORE per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 27 ottobre 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 13 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 338-39), ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominato Borra Giovanni, di Emilio.

(5397)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 22 dicembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 28 luglio 1939-XVII, registro 6 Africa Italiana, foglio 162.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO.

Ahmed Gure, buluc basci (1764) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Fra i primi si slanciava contro nuclei ribelli protetti dal terreno, snidandoli, ponendoli in fuga ed inseguendoli con ardimento ed energia. In successivi attacchi si prodigava instancabilmente e valorosamente per rintuzzare ogni minaccia avversaria, portandosi ove più intensa era la lotta, e dando costante esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Segarè, 21-22 luglio 1936-XIV.

Atneb Assan Dera, muntaz (17702) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Comandante di banda irregolare, la guidò al fuoco con decisione ed ardire. Dopo alcune ore di lotta, premuto dal nemico in forze, seppe infondere decisione nei superstiti, trascinandoli in ripetuti contrassalti e sgominando a bombe a mano l'avversario — Segarè, 21 luglio 1936-XIV.

Ali Bule, buluc basci del III battaglione arabo somalo. — In aspro combattimento, ferito mentre l'azione era nella sua fase decisiva, non abbandonava il reparto. Esempio di ardimento e spirito di sacrificio. — Segarè, 21 luglio 1936-XIV

Daher Issa, muntaz (18727) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Avvertito che, durante un attacco, elementi avversari tentavano di infiltrarsi e minacciare il fianco dei reparti operanti, alla testa di pochi esploratori, lanciavasi animosamente sul nemico, fugandolo a colpi di bombe a mano. Si prodigava successivamente, sotto il fuoco avversario, nel trasporto dei feriti. Esempio di coraggio e alto senso del dovere. — Segarè, 21-22 luglio 1936-XIV.

Ibrahim Fara, muntaz del III battaglione arabo somalo. — Graduato di banda, guidava i propri gregari contro il nemico con slancio ed ardire, raggiungendo importante posizione che saldamente manteneva. Ferito, non abbandonava il reparto fortemente impegnato, rincuorando con la parola e l'esempio i propri uomini. — Segarè, 21 luglio 1936-XIV

Mohamed Galip, buluc basci (16650) del III battaglione arabo somalo plotone comando. — Alla testa di un gruppo di ascari, in aspro combattimento, con decisa azione riusciva ad arrestare per più ore l'urto di ingenti forze nemiche. Ferito continuava a combattere, dando prova di fermezza e sprezzo del pericolo. — Segarè, 21 luglio 1936-XIV.

Mohamed Mumin, buluc basci (17756) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc, alla testa dei propri uomini si slanciava arditamente su forti nuclei avversari protetti da ripari, snidandoli ed inseguendoli per lungo tratto. Contrattaccato a sua volta da forte nucleo nemico, lo respingeva e, con l'aiuto di altro buluc sopraggiunto, lo disperdeva infliggendogli gravi perdite. — Segarè, 21-22 luglio 1936-XIV.

Ussen Uassughe, muntaz (33600) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Capo arma mitragliere, ferito durante un attacco, rifiutava di farsi trasportare al posto di medicazione, continuando ad azionare l'arma fino al termine del combattimento, dando prova di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Segarè, 21-22 luglio 1936-XIV.

Zuber Abuher, muntaz (3221) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Graduato addetto alle salmerie, offrivasi volontariamente di partecipare all'assalto di forti posizioni nemiche. Gravemente ferito, rifiutava, per continuare a combattere, di farsi trasportare al posto di medicazione, dando esempio di fermezza e sprezzo del pericolo. — Segarè, 21-22 luglio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Abdi Mohamed Ierò, muntaz (18803) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Capo arma mitragliere, in lungo combattimento contro nemico superiore in forze, si prodigava, ove più intensa ferveva la lotta ed era fra i primi ad occupare le posizioni avversarie. Continuo esempio di alto senso del dovere e di spirito combattivo. — Segarè, 21-22 luglio 1936-XIV.

Abdi Sahal, buluc basci (2296) del III battaglione arabo somalo, plotone comando. — Comandante di banda indigeni, dava ripetute prove di coraggio, e sprezzo del pericolo. Per tre volte guidava i suoi uomini all'attacco di munita posizione saldamente difesa. Costretto a ripiegare effettuava il movimento con ardire e perizia sì da infliggere perdite all'avversario. — Segarè, 21 luglio 1936-XIV.

Abdulla Asci Giama, muntaz (7740) del III battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — In aspro combattimento, caduto l'ufficiale ed il buluc basci, assumeva il comando del buluc mitraglieri, fronteggiando con perizia una minacciosa pressione avversaria. In difficili momenti animava, con l'esempio e la parola, i dipendenti, dimostrando alte doti di coraggio e di fermezza. — Segarè, 21 luglio 1936-XIV.

Aden Gabo, muntaz (1667) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Capo arma, durante un attacco contro considerevoli forze nemiche, assaltava e snidava un forte nucleo avversario asserragliato in una capanna. Circondato da altri nuclei sopraggiunti, riusciva a porli in fuga, con coraggio ed abile impiego della sua arma. Si ricongiungeva dipoi al grosso del reparto, continuando nella lotta fino al felice esito di essa. — Segarè, 21-22 luglio 1936-XIV.

Aden Iusuf, buluc basci (2260) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc, con intelligente impiego dei propri uomini, riusciva ad ostacolare, decisamente l'azione di un forte nucleo nemico che cercava di cadere sul fianco di altri reparti. Nonostante l'intenso fuoco avversario, persisteva nell'azione, contribuendo efficacemente al felice esito di essa. Esempio di capacità e coraggio. — Segarè, 21-22 luglio 1936-XIV.

Aden Mohamed Uarfa, muntaz (18183) del III battaglione arabo somalo, plotone comando. — Alla testa di un nucleo di ascari, dava prova di ardimento e coraggio, respingendo reiterati attacchi del nemico, contrattaccandolo animosamente ed infliggendogli gravi perdite. Già distintosi in precedenti e rischiose azioni. — Segarè, 21 luglio 1936-XIV.

Ahmed Mohamed, muntaz (16921) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Capo arma, accortosi che nuclei avversari minacciavano il fianco di reparti avanzati, si portava arditamente in posizione dalla quale batteva efficacemente il nemico, disperdendolo. Alla violenta reazione di forti nuclei sopraggiunti, apriva il fuoco, preciso e calmo, costringendo il nemico a ritirarsi definitivamente. Esempio di valore e sprezzo del pericolo. — Segarè, 21-22 luglio 1936-XIV.

Ali Assan, buluc basci (3643) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Graduato capace e valoroso, incaricato di effettuare un'azione di rastrellamento in zona difficile, si lanciava coraggiosamente, alla testa del proprio buluc, su nuclei nemici, snidandoli con ripetuti assalti e ponendoli in fuga, dopo aver loro cagionato perdite. — Segarè, 21-22 luglio 1936-XIV.

Assan Bullo, ascari (10750) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Conducente, benchè dispensato, chiese ed ottenne di seguire il reparto in un assalto contro nuclei ribelli saldamente sistemati a difesa, distinguendosi per audacia, valore e sprezzo del pericolo. — Segarè, 21-22 luglio 1936-XIV.

Assan Mohamed Doalo, ascari (20945) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Conducente, in aspro combattimento, affidato il quadrupede ad un compagno, si prodigava nel rifornire la mitragliatrice del proprio buluc. Attraversava più volte un tratto fortemente battuto dimostrando sprezzo del pericolo, finchè cadeva gravemente ferito. — Segarè, 21 luglio 1936-XIV.

Aves Fara Scirnà, muntaz (19592) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — In aspro combattimento caduto l'ufficiale ed il buluc basci, assumeva il comando del buluc mitraglieri, fronteggiando con perizia una minacciosa pressione nemica. In difficili momenti animava, con l'esempio e la parola, i dipendenti, dimostrando alte doti di coraggio e di fermezza. — Segarè, 21 luglio 1936-XIV.

Daher Mohamed, ascari (19059) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Porta ordini di un reparto fortemente impegnato, si faceva arditamente strada attraverso un forte nucleo avversario, a colpi di bombe a mano, riuscendo a recapitare importanti comunicazioni. Esempio di coraggio ed alto senso del dovere. — Segarè, 21-22 luglio 1936-XIV.

Fodi Abdi, buluc basci (3312) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc, lo guidava con slancio ed aggressività alla conquista di forti posizioni nemiche. Accortosi che nuclei avversari minacciavano il fianco di altro reparto impegnato, li attaccava risolutamente disperdendoli. Si prodigava di poi, per il recupero dei feriti proteggendone il trasporto al posto di medicazione. — Segarè, 21 luglio 1936-XIV.

Gabere Fara Scirnà, buluc basci (7526) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Comandante di banda irregolare, la guidò al fuoco, con decisione ed ardimento. Assalito da rilevanti forze nemiche, col suo fermo contegno, seppe infondere ai propri gregari energia e decisione, riuscendo a contenere l'avversario ed a trascinarli indi a vittorioso contrattacco. — Segarè, 21 luglio 1936-XIV.

Giama Dirie muntaz (32426) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Capo arma mitragliere, durante un combattimento contro preponderanti forze nemiche, con tiro preciso batteva l'avversario, appoggiando efficacemente l'avanzata dei reparti fucilieri. Inceppatasi l'arma, noncurante del vivo fuoco nemico, provvedeva a ripararla. Contribuiva efficacemente al conseguimento del successo. Esempio di alto sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Segarè, 21-22 luglio 1936-XIV.

Ibrahim Ussen, ascari (22155) del III battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. - Conducente, benchè dispensato, chiese ed ottenne di seguire il reparto in un assalto contro nuclei ribelli saldamente sistemati a difesa, distinguendosi per audacia, valore e sprezzo del pericolo. — Segarè, 21-22 luglio 1936-XIV.

Isak Mohamed, ascari (7346) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Conducente, benchè dispensato, chiese ed ottenne di seguire il reparto in un assalto contro nuclei ribelli saldamente sistemati a difesa, distinguendosi per audacia, valore e sprezzo del pericolo. — Segarè, 21-22 luglio 1936-XIV.

Iusuf Ali, buluc basci 6381) del III battaglione arabo somalo, plotone comando. — Aiutante di sanità, in aspro combattimento, contro nemico superiore di numero, saputo che un ufficiale era rimasto ferito si slanciava in suo soccorso, sotto il fuoco del nemico, e lo trasportava al posto di medicazione. Si esponeva successivamente ripetute volte per portare aiuto ai feriti, dando esempio di senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Gara Gerfò, 21-22 luglio 1936-XIV.

Mohamed Absughe, buluc basci (17760) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Graduato addetto alle salmerie, durante un combattimento, si offriva volontario per portare un ordine ad un reparto fortemente impegnato percorrendo lungo tratto battuto intensamente dal fuoco nemico, assolvendo pienamente il compito, laddove altri non erano riusciti. — Segarè, 21-22 luglio 1936-XIV.

Omar Scch, buluc basci (17344) del III battaglione arabo somalo, plotone comando. — Vice comandante di banda irregolare, si lanciava fra i primi all'assalto di forti posizioni avversarie. Durante il ripiegamento e la successiva resistenza, che si protraeva per molte ore, era di costante esempio ai suoi dipendenti per coraggio e sprezzo del pericolo. — Sagarè, 21-22 luglio 1936-XIV.

Ussen Osman, muntaz (16557) del III battaglione arabo somalo, plotone comando — Alla testa di un nucleo di ascari, dava prova di ardimento e coraggio, respingendo reiterati attacchi del nemico, contrattaccandolo animosamente ed infliggendogli gravi perdite. Già distintosi in precedenti azioni. — Segarè, 21 luglio 1936-XIV.

(4543)

Regio decreto 19 gennaio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 28 luglio 1939-XVII, registro 6 Africa Italiana, foglio 161.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Mohamed Hassan, dubat dei gruppi bande « Bertello ». (*Alla memoria*). — Portatosi volontario con altro dubat contro un nucleo abissino fortemente sistemato a difesa lo aggrediva con coraggio e sprezzo del pericolo. Cadeva colpito a morte dopo aver contribuito a snidare l'avversario. — Uadi Korrak, 17 aprile 1936-XIV.

Mohamed Ahmed, buluc basci (7400) del I battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. (*Alla memoria*). — Ferito mortalmente mentre alla testa dei propri uomini li conduceva all'attacco di posizioni nemiche, rifiutava fieramente ogni soccorso per non distrarre uomini dal combattimento. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamud Barre, muntaz (4752) del III battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. (*Alla memoria*). — Graduato incaricato della scorta della carovana, chiedeva di essere sostituito nell'incarico, per poter partecipare in prima linea ad un combattimento, durante il quale metteva in evidenza slancio entusiastico e coraggio non comune. Mentre conduceva all'assalto i propri uomini, cadeva colpito a morte. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Soliman Ali, muntaz (10432) del X battaglione arabo somalo, plotone comando. (*Alla memoria*). — In uno scontro con armati avversari rimaneva gravemente ferito. Invitato dall'ufficiale a prendere posto su di un automezzo che stava ripiegando, eludeva la vigilanza del superiore e tornava sul posto del combattimento. Ferito una seconda volta da pallottola esplosiva, veniva raggiunto da armati abissini che lo colpivano mortalmente con la sciabola. Alto esempio di valore e di sacrificio. — Darrar (Neghelli), 8 aprile 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Mansur Bahit, ascari (15316) del I battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Ascari conducente, si prodigava senza risparmio per il rifornimento munizioni. Gravemente ferito, non abbandonava il quadrupede in consegna, fin tanto che non era sostituito. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Auale, buluc basci (4098) del III battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, durante due giornate di combattimento, dimostrava calma e sprezzo del pericolo. In condizioni particolarmente difficili, per evitare un aggiramento del nemico, di sua iniziativa, portava la propria mitragliatrice in posizione dominante e batteva con efficacia l'avversario, che si era già infiltrato nello schieramento del plotone. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Amarò, muntaz (17747) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. (*Alla memoria*). — Capo arma mitragliere, durante aspro combattimento, si portava a breve distanza da una mitragliatrice nemica postata in caverna per poterla meglio battere e dar modo al suo buluc di poterla assaltare. Nel generoso atto veniva colpito a morte. Esempio di valore ed alto senso del dovere. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Mane Salman, muntaz (4973) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Difendeva ad oltranza con bombe a mano, per un'intera notte, la propria postazione dai reiterati colpi di mano tentati dal nemico. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamud Ali, muntaz (10585) del I battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Capo di un gruppo fucilieri, individuata una mitragliatrice avversaria ben mascherata, che batteva violentemente la zona che il plotone doveva attraversare, si lanciava sull'arma ed a colpi di bombe a mano riusciva a mettere in fuga il nemico ed a catturare la mitragliatrice. — Birgot, 24 aprile 1936-XIV.

Mursal Aden Aliò, muntaz (18123) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Comandante del nucleo munizioni di una mitragliatrice, visto cadere i serventi dell'arma, con decisione e prontezza, prendeva il posto del tiratore, risolvendo una critica situazione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Nur Assan, muntaz (18085) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Capo arma mitragliere benchè ferito, non abbandonava la propria arma, continuando con calma a far fuoco contro gli appostamenti avversari, permettendo così al proprio buluc di snidare il nemico celato in caverne. Resisteva al suo posto per parecchie ore, lasciandosi trasportare al posto di medicazione solo dopo aver visto il proprio buluc impadronirsi dell'ultima caverna avversaria. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Omar Abdi Ali, muntaz (17740) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — In aspro combattimento ferito, continuava a combattere e non si allontanava dalla linea di fuoco se non in seguito ad ordine del comandante la compagnia. — Birgot, 24-25 aprile 1936.

Omar Nur, buluc basci (15112 del 1º raggruppamento arabo somalo. — Lasciato al carreggio, perchè malato, avendo saputo che il reparto era impegnato in aspro combattimento, lo raggiungeva subito e per tutta la durata dell'azione era di esempio ai dipendenti per sereno coraggio e sprezzo del pericolo. Già distintosi in precedenti azioni di guerra ove rimaneva ferito. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ussen Mohamud, iusbasci (337) del III battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento, nel ricercare il collegamento con un reparto laterale, veniva accerchiato dal nemico. Con calma e coraggio li respingeva a colpi di bombe a mano. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Mohamed Aden Salad, buluc basci (3076) del I battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Guidava i suoi ascari all'assalto di una posizione nemica con grande ardimento e sprezzo del pericolo piombando tra i primi nelle trincee abissine, dove uccideva a colpi di bombe a mano gli ultimi difensori. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Agi, buluc basci (17743) del III battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Comandante di un buluc fucilieri, durante due giornate di aspro combattimento, dava costante esempio di calma e di coraggio. Impegnatosi a fondo il suo plotone, mentre faceva battere col fuoco della sua mitragliatrice forti gruppi avversari, si portava arditamente a distanza d'assalto e, slanciandosi tra i primi, li costringeva a ripiegare. — Birgot, 24-25 aprile 1936.

Mohamed Ahmed, ascari (28681) del I battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Porta munizioni, nell'attraversare una zona intensamente battuta dal tiro nemico, rimaneva ferito ad ambedue le gambe. Non potendo raggiungere la posizione della sua arma curava ugualmente d'inviare le munizioni al nucleo di combattimento, affidandole ad altri ascari. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Barre, ascari (20830) del I battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Ascari conducente, durante un violento attacco di forti posizioni abissine, assolveva il suo compito con calma e serenità esemplari. Ferito al costato, non abbandonava il suo posto fino al termine del combattimento dando bell'esempio di coraggio e sentimento del dovere. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Garas, muntaz (2777) del III battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Capo arma mitragliere, durante un aspro combattimento, perduti i serventi della propria arma per l'intensità del fuoco nemico, continuava da solo a battere con tiro preciso l'avversario infliggendogli gravi perdite. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed ben Miled Fituri, buluc basci (3530) della Sezione artiglieria da 65-17. — Cessata l'azione di fuoco del proprio pezzo per l'avanzata della nostra fanteria, si slanciava da solo, su terreno battuto dal nemico, all'inseguimento di un gruppo di sei abissini che si ritiravano continuando a sparare. Li uccideva e ne catturava le armi. — Uadi Korrak, 17 aprile 1936-XIV.

Mohamed Nasser, muntaz (6494) del III battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — In aspro combattimento, nel ricercare il collegamento con un reparto laterale, veniva circondato dal nemico, dal quale riusciva a svincolarsi col lancio di bombe a mano. Circondato una seconda volta, con calma e coraggio, sebbene alcuni dei suoi ascari fossero rimasti feriti, riusciva a ricacciare l'avversario. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Raua Mohamed, muntaz (6827) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Venuto a mancare il proprio buluc basci ed assunto il comando del buluc mitraglieri, teneva per tutto un lungo ed aspro combattimento una mirabile condotta di fuoco, si da causare gravi perdite all'avversario. In ripetuti insidiosi attacchi notturni, rintuzzava arditamente l'avversario con lancio di bombe a mano. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Sugulle, muntaz (17046) del I battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Comandato in una ricognizione pericolosa riusciva, con avvedutezza e ardire, ad avvicinarsi ad elementi nemici ed a catturarne uno. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Nagi Abdalla, buluc basci (7584) del 1º gruppo artiglieria cammellata. — Capo arma di mitragliatrice pesante, sceglieva d'iniziativa la postazione adatta per battere la fronte della batteria. Durante il combattimento si prodigò volontariamente come servente ad un pezzo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Nur Mohamed Agi, ascari (23060) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Porta ordini si prodigava durante due giorni di aspro e continuo combattimento nell'esplicare il suo servizio, attraversando numerose volte zone battute da intenso fuoco nemico. Partecipava poi volontario all'assalto di caverne ove il nemico erasi celato ed a colpi di bombe a mano contribuiva a volgerlo in fuga. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Sale Gatan, muntaz (9766) del III battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Capo arma di mitragliatrice, in un aspro combattimento, in cui caddero feriti gli altri serventi, continuava da solo l'azione mitragliando efficacemente il nemico e costringendolo a ritirarsi. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Salim Amed, iusbasci (4711) del III battaglione arabo somalo, plotone comando. — Iusbasci addetto al comando di battaglione, durante aspro combattimento, si adoperava incessantemente e con grande sprezzo del pericolo per assicurare i collegamenti. Sempre volontario in tutte le imprese più ardimentose, che disimpegnò con perizia e coraggio indomito. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Sciurie Iaià, buluc basci (1342) del 1º battaglione arabo somalo. — Durante un aspro combattimento, noncurante dell'intenso fuoco nemico, trascinava risolutamente un nucleo di uomini all'attacco di una posizione nemica tenacemente difesa, dando bell'esempio di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Serat Cheire, ascari (17022) del I battaglione arabo somalo. — Individuato un gruppo di fucilieri nemici, nonostante l'intenso fuoco dell'avversario, si lanciava primo tra i primi all'attacco, battendosi tenacemente ed a lungo e dando così bell'esempio di coraggio, di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Sobrie Ossoble, buluc basci (17681) del III battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — In aspro combattimento durato due giorni, dava esempio di elevato spirito combattivo e di valore. Accortosi che una mitragliatrice nemica batteva efficacemente i suoi uomini, da solo si lanciava a pochi passi dall'arma e, a bombe a mano, metteva il nemico in fuga. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

(4545)

Regio decreto 19 *gennaio* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 28 *luglio* 1939-XVII, *registro* 6 *Africa Italiana, foglio* 163.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ali Abdi, buluc basci (2434) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Comandante di un buluc mitraglieri, individuato un gruppo di nemici lo attaccava con lancio di bombe a mano. Ferito gravemente da una bomba già impugnata per il lancio e fatta esplodere da un proiettile nemico, vinceva il dolore restando qualche ora al proprio posto e dando prova insuperabile di stoica fermezza. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdalla Ahmed Salim, buluc basci (920) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc, ferito molto gravemente ad un braccio all'inizio del combattimento, continuava alla testa dei suoi uomini nell'attacco contro nuclei nemici sistemati in caverne. Soltanto dopo 6 ore di continua e aspra lotta e dietro ordine del comandante di compagnia si lasciava trasportare al posto di medicazione. Esempio di coraggio, di fedeltà e di attaccamento al proprio dovere. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Abdi Ali, ascari (19509) del 1° raggruppamento arabo somalo, 1° gruppo artiglieria cammellata. — Porta ordini di un comando di raggruppamento, durante un lungo combattimento assolveva il suo compito in terreno fortemente battuto dal fuoco nemico, con grande sprezzo del pericolo. Gravemente ferito, dimostrava fermezza d'animo non comune ed era di esempio ai propri compagni. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Abdi Alissò Ghedi, muntaz (10718) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. (*Alla memoria*). — Graduato addetto alle salmerie di un plotone mitraglieri, visti cadere mortalmente colpiti alcuni porta munizioni, d'iniziativa, a più riprese, attraversava zona battuta da violento fuoco nemico, assicurando il rifornimento munizioni. Individuato dal nemico, pagava con la vita il suo generoso ardire. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Abdi Assan Fara, buluc basci (2100) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Si slanciava alla testa del suo buluc contro un forte nucleo nemico sistemato in caverna, per snidarlo a colpi di bombe a mano. Visto cadere il proprio capo arma, lo sostituiva alla mitragliatrice, resistendo ai violenti attacchi che il nemico ripeteva anche durante la notte. Il mattino successivo alla testa dei suoi uomini partecipava all'assalto alla baionetta, che dava al reparto la vittoria decisiva. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV

Abdi Mohamed, sottocapo dei gruppi bande « Bertello ». — Portatosi volontariamente con altri dubat contro un nucleo abissino fortemente trincerato lo attaccava con superbo sprezzo del pericolo e con tenacia felina — Uadi Korrak, 17 aprile 1936-XIV.

Aden Iusuf Giama, buluc basci (2260) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Comandante di un buluc fucilieri, visto cadere il comandante la compagnia colpito dal fuoco di una mitragliatrice sistemata in caverna, attaccava risolutamente la postazione avversaria, facendo uso di bombe a mano. Riuscito a snidare il nemico, trasportava il proprio ufficiale al posto di medicazione. Riuniti poi i propri uomini continuava l'azione, fino a quando il nemico non era volto in fuga. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ahmed Ibrahim, buluc basci (12020) del III battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Comandante di un buluc fucilieri dimostrava, durante due giornate di combattimento, energia, calma, e coraggio non comuni. Ricacciati alcuni forti gruppi nemici che tentavano di aggirare il plotone, si prodigava instancabilmente nel trasporto di numerosi feriti, sotto il tiro intenso delle mitragliatrici, con grave rischio della propria vita. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ali Auot Arrale, ascari (26051) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. (*Alla memoria*). — In aspro combattimento si spingeva pochi metri dal nemico occultato in caverne, per cercare di snidarlo col lancio di bombe a mano. Mentre arditamente si prodigava nel suo gesto generoso, cadeva colpito a morte. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Asci Iusuf, dubat dei gruppi bande « Bertello ». — Portatosi volontariamente con altri dubat contro un nucleo abissino fortemente trincerato aggrediva questi con superbo sprezzo del pericolo e con tenacia felina. Nella brillante azione riportò ferita gloriosa. — Uadi Korrak, 17 aprile 1936-XIV.

Assan Muddei, muntaz (2153) del III battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Capo arma di mitragliatrice leggera, malgrado una larga ferita riportata ad un braccio, continuava a far funzionare l'arma, infliggendo al nemico gravi perdite e contribuendo alla buona riuscita dell'azione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Caran Ali Aden, sottocapo dei gruppi bande « Bertello ». — Comandante di un nucleo di armati attaccava il nemico appostato e difeso in caverne. Ferito gravemente, continuava a combattere. Esempio di alto sentimento del dovere e spirito di sacrificio. — Uadi Korrak, 15 aprile 1936-XIV.

Daut Robò Assan, (21715) del III battaglione arabo somalo. (*Alla memoria*). — In aspro combattimento dava prova di grande audacia e sprezzo del pericolo portandosi a pochi metri dalla linea nemica per snidare nuclei avversari col lancio di bombe a mano. Mentre persisteva nella sua ardita azione, veniva colpito a morte da raffica di mitragliatrice ». — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Dirie Mohamed, muntaz (17361) del III battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. (*Alla memoria*). — In una fase violenta del combattimento, conscio del grave rischio a cui andava incontro, si portava risolutamente con la propria mitragliatrice sul rovescio degli appostamenti nemici e, benchè preso di mira dall'avversario, lo mitragliava efficacemente, riuscendo così a favorire il felice esito dell'azione svolta dal suo plotone. Pagava con la vita il proprio ardimento. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Eden Aliò, ascari (21708) del 1° battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Ferito, non desisteva dalla lotta fin tanto che esausto di forze cadeva svenuto. Ripresi i sensi, cercava ancora raggiungere il reparto impegnato in aspro combattimento. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Giarra Limitù, buluc basci (590) del 1° battaglione arabo somalo. — Sotto l'intenso fuoco nemico di fucileria e di mitragliatrici, visto cadere un ufficiale lo raccoglieva e, noncurante del pericolo al quale si esponeva, lo trasportava attraversando un lungo tratto di terreno continuamente battuto, al posto di medicazione. Bell'esempio di fedeltà e di dedizione al superiore. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Hamed ben Abdussalam, muntaz (13105) del 1° reggimento artiglieria coloniale. (*Alla memoria*). — Ferito gravemente, rimaneva al suo posto di combattimento. Fulgido esempio di eroismo e di attaccamento al dovere. Alcuni giorni dopo decedeva in ospedale. — Uadi Korrak, 16 aprile 1936-XIV.

Isak Aden, ascari (1695) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — In un aspro combattimento contro nemico annidato in caverne, dava prova di valore. Ferito rimaneva al suo posto, lasciandolo qualche ora dopo e solo dietro ordine del comandante il reparto. Esempio fulgido di attaccamento al dovere. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Abdalla Ahmed, muntaz (509) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. (*Alla memoria*). — Tiratore di mitragliatrice pesante, sottoposta a violento fuoco nemico, continuava a controbattere il tiro di una mitragliatrice avversaria, appostata in caverna, con calma e valore fino al sacrificio della propria vita. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ahmed Scire Ali, muntaz (17062) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Comandante il nucleo rifornitori, a brevissima distanza dal nemico, più volte attraversava una zona fortemente battuta, per assicurare il rifornimento alla propria mitragliatrice. Mentre più intenso si manifestava il fuoco avversario, accortosi che scarseggiavano le munizioni, nell'intento di effettuare un pronto rifornimento attraversava un'altra volta il tratto pericoloso cadendo gravemente ferito. Esempio di abnegazione e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ahmed Osman Fara, muntaz (16954) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. (*Alla memoria*). — Tiratore di mitragliatrice pesante, sottoposta a violento fuoco nemico, continuava a controbattere il tiro di una mitragliatrice avversaria appostata in caverna, con calma e valore, fino al sacrificio della propria vita. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ali Sale bin Sale, muntaz (4112) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Comandante il nucleo munizioni di un buluc mitraglieri, durante un aspro e lungo combattimento in cui veniva ferito, si prodigava generosamente rivelando doti non comuni di fermezza, di carattere e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ali Mussa, buluc basci (12394) del III battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Comandante di un buluc fucilieri, durante due giornate di aspro combattimento dava costante esempio di calma e di coraggio. Impegnatosi a fondo il suo plotone, mentre batteva col fuoco della sua mitragliatrice forti gruppi avversari, si portava arditamente con i fucilieri a distanza d'assalto, e, slanciatosi tra i primi, li costringeva a ripiegare. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV

Barraghi Omar, ascari del III battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — In aspro combattimento contro nemico appostato in caverna e buche artificiali bene occultate, con grande sprezzo del pericolo lo attaccava con lancio di bombe a mano. Sebbene ferito gravemente continuava a combattere finchè non gli venivano meno le forze. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Cahin Duale Ogiré, ascari (4076) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Durante due giorni di aspro e continuo combattimento, sostituiva il proprio capo arma mitragliere rimasto ferito e portandosi arditamente a pochi metri dalla linea avversaria, batteva con calma e precisione il nemico sistemato in caverne, infliggendogli gravi perdite. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Fara Ghelle, buluc (5927) del III battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Comandante di un buluc fucilieri, durante due giornate di aspro combattimento, si distingueva per coraggio, fermezza e sprezzo del pericolo. Durante l'attacco di forti posizioni nemiche, favoriva col fuoco del suo buluc l'avanzata degli altri laterali che erano ostacolati dal tiro micidiale di una mitragliatrice avversaria. Si portava quindi sulla posizione nemica, sbaragliandone i difensori con lancio di bombe. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Foni Abdi Indatere, buluc basci (3312) del III battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Buluc basci addetto alle salmerie, benchè ferito all'inizio del combattimento, si prodigava sotto il fuoco nemico per il rifornimento delle munizioni ai reparti in linea. Sostituiva poi volontariamente un capo arma che era stato ferito e mitragliava il nemico fino al raggiungimento della vittoria. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Giama Scirnà Fara, muntaz (10897) del 1° battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Comandante il nucleo munizioni di una mitragliatrice pesante, benchè ferito alla gamba, continuava nel suo compito. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ibrahim Ussen, buluc basci (3822) del III battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Comandante di un buluc fucilieri, durante due giornate di aspro combattimento, dava costante esempio di calma e coraggio. Impegnatosi a fondo il suo plotone, mentre faceva battere col fuoco della sua mitragliatrice forti gruppi aversari, si portava arditamente con i fucilieri a distanza di assalto e, slanciatosi tra i primi, li costringeva a ripiegare. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Iusuf Bulle Osman, ascari (21827) del 1° battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Ascari conducente, benchè ferito alla gamba, sotto violento fuoco nemico, portava ugualmente le munizioni al nucleo di combattimento. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

(4546)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1870.

Convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1939-XVII, n. 725, 19 maggio 1939-XVII, n. 754, 29 maggio 1939-XVII, n. 763, 16 giugno 1939-XVII, n. 882, e 23 giugno 1939-XVII, n. 883, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti Reali 9 maggio 1939-XVII, n. 725, 19 maggio 1939-XVII, n. 754, 29 maggio 1939-XVII, n. 763, 16 giugno 1939-XVII, n. 882, e 23 giugno 1939-XVII, n. 883, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1938-39.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1871.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 giugno 1939-XVII, n. 856, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 giugno 1939-XVII, n. 856, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1872.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1347, concernente assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1347, concernente assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 1873.

Convenzione col Reale Automobile Circolo d'Italia per la riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata l'annessa convenzione, stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante del Reale Automobile Circolo d'Italia, ente morale con sede in Roma, con la quale è affidato al detto Ente il servizio di riscossione, a far tempo dal 1° gennaio 1939-XVII del diritto erariale di statistica sugli autoveicoli adibiti per trasporto di persone e della tassa unica di circolazione sugli autoveicoli industriali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione con il Reale Automobile Circolo d'Italia (R.A.C.I.) per la riscossione delle tasse unificate di circolazione sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi e dei diritti erariali di statistica sugli autoveicoli adibiti al trasporto di persone.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato da S. E. il Ministro per le finanze dott. Paolo Thaon Di Revel e il Reale Automobile Circolo d'Italia — Ente morale — con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente generale gr. uff. ing. conte Alberto Bonacossa, si stabilisce e si conviene quanto segue.

Art. 1.

Con la presente convenzione, che sostituisce le precedenti del 20 novembre 1931-X, approvata con R. decreto-legge 21 dicembre 1931-X, n. 1622, e 10 marzo 1934-XII, approvata col R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 729, il Ministero delle finanze affida al Reale Automobile Circolo d'Italia, il mandato di riscuotere per conto dello Stato, a far tempo dal 1° gennaio 1939-XVII, tutte le tasse di circolazione sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi, contemplate dal Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, modificato dal R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1936, nonchè i diritti erariali di statistica sugli autoveicoli destinati al trasporto di persone, previsti dal R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1937.

La presente convenzione ha inizio a tutti gli effetti a partire dalle riscossioni relative all'annualità 1939 e scadrà il 30 novembre 1948.

Nel periodo dal 1° gennaio 1939-XVII, al 31 dicembre 1943, la convenzione è obbligatoria per entrambi i contraenti e continuerà ad essere obbligatoria dal 1° gennaio 1944 in poi, ove almeno sei mesi innanzi non venga dall'una o dall'altra parte disdetta.

Ove venissero abolite le tasse di circolazione sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi, di cui sopra è cenno, la presente convenzione si intende risoluta a decorrere dal giorno dell'abolizione.

Art. 2.

Il R. A. C. I. deve tenere in ciascuna città capoluogo di Provincia un ufficio perfettamente organizzato per il servizio di riscossione delle tasse e dei diritti predetti, al quale è preposto un funzionario responsabile verso l'Ente.

Tali uffici hanno carattere permanente e devono funzionare tutto l'anno ed essere aperti al pubblico i giorni feriali, osservando un orario stabilito dalla Direzione generale del R. A. C. I., previ accordi col Ministero delle finanze.

Nelle città ove si verifichi maggiore affluenza di contribuenti per il pagamento delle tasse e dei diritti suindicati, il R. A. C. I. è autorizzato ad impiantare collettorie permanenti o provvisorie, dipendenti ad ogni effetto contabile ed amministrativo dall'Ufficio provinciale della rispettiva propria circoscrizione. All'infuori dell'impianto di tali collettorie, il R. A. C. I. è tenuto ad assicurare sempre il regolare svolgimento del servizio di riscossione delle tasse e diritti presso gli uffici provinciali, all'uopo provvedendo con personale e mezzi straordinari nei periodi di maggiore affluenza dei contribuenti.

Il R. A. C. I. è autorizzato altresì ad istituire, nei principali valichi di frontiera, ove già funzionano e funzioneranno i servizi di assistenza automobilistica, speciali uffici collettori permanenti, dipendenti ad ogni effetto contabile ed amministrativo dall'Ufficio provinciale della rispettiva circoscrizione.

Art. 3.

La riscossione di tutte le somme, comprese quelle derivanti da eventuali rilievi per erronea tassazione, deve essere affidata esclusivamente agli uffici di cui al precedente art. 2.

La Direzione generale del R. A. C. I. deve funzionare solamente da organo di direzione, di controllo e di vigilanza sugli uffici esattori provinciali, e non si potrà in nessun caso sostituire agli uffici stessi per la riscossione delle tasse e dei diritti spettanti allo Stato.

Art. 4.

La Direzione generale del R. A. C. I. deve fornire ai dipendenti Uffici esattori 10 serie speciali di bollettari a madre e figlia come segue.

La prima contenente nella bolletta figlia il disco-contrassegno, da servire per la riscossione della tassa unica annuale di circolazione sugli autoveicoli industriali (autocarri, motocarri, motofurgoncini e autoscafi da merci);

La seconda contenente nella bolletta figlia il disco-contrassegno, da servire per la riscossione della tassa unica quadrimestrale di circolazione sugli autoveicoli industriali (autocarri, motocarri, motofurgoncini e autoscafi da merci);

La terza contenente nella bolletta figlia il disco-contrassegno, da servire per la riscossione della tassa unica annuale di circolazione sui rimorchi;

La quarta contenente nella bolletta figlia il disco-contrassegno, da servire per la riscossione della tassa unica quadrimestrale di circolazione sui rimorchi;

La quinta contenente nella bolletta figlia il disco-contrassegno, da servire per la riscossione del diritto erariale di statistica sugli automobili adibiti esclusivamente al trasporto di persone;

La sesta contenente nella bolletta figlia il disco-contrassegno, da servire per la riscossione del diritto erariale di statistica sui motocicli e le motocarrozzette;

La settima contenente nella bolletta figlia il disco-contrassegno, da servire per la riscossione del diritto erariale di statistica sugli autoscafi esclusivamente adibiti al trasporto di persone;

L'ottava contenente nella bolletta figlia il disco-contrassegno, da servire per la distribuzione gratuita ai possessori di tutti gli autoveicoli temporaneamente importati dall'estero;

La nona, senza disco-contrassegno, da servire per la riscossione dei ratei della tassa unica di circolazione, dovuti sugli autoveicoli industriali temporaneamente importati dall'estero, dopo scaduto il periodo di franchigia;

La decima, senza disco-contrassegno, da servire per la riscossione dei supplementi della tassa unica di circolazione, a qualsiasi titolo dovuti sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi.

La Direzione generale del R. A. C. I. deve altresì provvedere a consegnare alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari i bollettari occorrenti per il rilascio dei dischi-contrassegno gratuiti, da servire per gli autoveicoli del Corpo diplomatico (serie C. D.) e per gli autoveicoli esenti da tassa (serie S. E.).

I tipi dei bollettari di tutte le serie anzidette, compresi i bollettari per il rilascio dei dischi-contrassegno gratuiti, devono essere annualmente approvati dal Ministero delle finanze, prima della stampa.

Tutti i bollettari devono essere stampati in carta filigranata, ad eccezione di quelli adibiti alla riscossione del diritto erariale di statistica: la stampa dei bollettari stessi, compresi quelli da usarsi per la riscossione del diritto erariale predetto, è affidata all'Istituto Poligrafico dello Stato, il quale provvede a numerare progressivamente i singoli bollettari e le bollette contenute in ciascun bollettario.

Ogni bollettario deve inoltre essere vidimato da un rappresentante della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, appositamente da questa delegato.

A tale scopo, all'inizio di ogni anno, si deve procedere, con l'intervento del funzionario governativo delegato, all'inventario del quantitativo per ciascuna serie dei bollettari stampati, che sono soggetti, annualmente, a rigoroso rendiconto.

La spedizione dei bollettari agli uffici esattori deve essere accompagnata da apposita nota di carico, di cui una copia va contemporaneamente trasmessa all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competente nella circoscrizione.

La Direzione generale del R. A. C. I. deve tenere costantemente aggiornato un registro di consistenza dei bollettari, annotando in apposite colonne gli estremi delle note di spedizione e conservando in fascicoli, distintamente per ciascuna provincia, gli elenchi restituiti e muniti della firma degli esattori.

Art. 5.

Ciascun bollettario deve contenere non meno di cinque e non più di 200 bollette, progressivamente numerate.

Dalla matrice di ciascuna bolletta dei bollettari destinati alla riscossione delle tasse unificate di circolazione sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi deve risultare il numero del bollettario ed il numero progressivo della bolletta, il cognome, il nome e la residenza del contribuente, il numero d'immatricolazione del veicolo, la specie di esso e se di fabbricazione nazionale od estera, la sua destinazione, la portata utile in quintali, la potenza in C.V., l'ammontare della tassa pagata, la data ed il luogo del versamento, nonchè il periodo di tempo cui la tassa versata si riferisce, il tutto seguito dalla firma dell'esattore.

Nei corrispondenti dischi-contrassegno deve risultare:

a) l'anno solare di validità del disco;
b) gli estremi numerici del bollettario e della bolletta;
c) la data di scadenza del disco;
d) il numero d'immatricolazione del veicolo;
e) l'importo della tassa pagata;
f) la firma dell'esattore.

Dalla matrice di ciascuna bolletta dei bollettari destinati alla riscossione del diritto erariale di statistica deve risultare il numero del bollettario ed il numero progressivo della bolletta; la specie e la destinazione dell'autoveicolo, il numero di targa, se di fabbricazione nazionale od estera, il tipo e l'indicazione della casa fabbricante, la potenza in C.V., il numero dei posti per gli autobus, l'importo riscosso, la data ed il luogo del versamento, nonchè l'anno cui il diritto erariale si riferisce e la firma dell'esattore.

Nei corrispondenti dischi-contrassegno deve risultare:

a) l'anno solare di validità del disco;
b) gli estremi numerici del bollettario e della bolletta;
c) il numero di targa.

Dalle matrici dei bollettari di cui alle precedenti serie IX e X dell'art. 4 e dalle rispettive bollette figlie, senza disco-contrassegno, devono risultare le generalità del contribuente, la somma pagata, il titolo del pagamento, le caratteristiche sommarie dell'autoveicolo, le indicazioni della causale del pagamento e gli eventuali riferimenti a precedenti riscossioni.

L'Ufficio esattore che riscuote le tasse sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi deve annotare sopra la licenza di circolazione del veicolo, nell'apposito spazio, la data ed il numero della bolletta e del bollettario, la somma riscossa, la portata utile in quintali e, occorrendo, la potenza in C.V., nonchè il periodo di validità del pagamento.

In calce alle dette indicazioni l'esattore deve apporre la propria firma ed il timbro a calendario ad inchiostro grasso. Sulla stessa licenza di circolazione devono essere applicate ed annullate le marche da bollo in corrispondenza della tassa di quietanza.

La tassa di quietanza sopra ciascun pagamento del diritto erariale di statistica deve essere riscossa mediante l'appli-

cazione di una marca del prescritto valore nell'apposito spazio della licenza di circolazione. Tale marca va annullata col timbro datario ad inchiostro grasso.

Art. 6.

Le tasse di circolazione e i diritti erariali di statistica devono essere pagati di regola presso l'Ufficio esattore della Provincia in cui il veicolo è immatricolato.

Per giustificati motivi, le dette tasse e diritti possono anche essere versati presso qualsiasi Ufficio esattore del R. A. C. I. o presso appositi incaricati del R. A. C. I. stesso.

In caso di riscossione di tasse per autoveicoli industriali o rimorchi immatricolati in altra circoscrizione, gli Uffici esattori devono, entro dieci giorni, darne notizia all'Ufficio esattore della Provincia ove trovasi immatricolato il veicolo.

Art. 7.

Gli Uffici esattori devono restituire alla Direzione generale del R. A. C. I. i bollettari completamente utilizzati, non appena i bollettari stessi siano stati controllati dai funzionari delegati dagli Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Direzione generale del R. A. C. I. deve conservare i bollettari come sopra restituiti fino a che la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari non dia il suo benestare per la distruzione.

Art. 8.

La Direzione generale del R. A. C. I., appena ricevuti i bollettari in restituzione, deve procedere alla constatazione dello stato dei medesimi, assicurandosi che il numero delle bollette usate e di quelle annullate corrisponda alle risultanze dei rendiconti mensili e che le bollette annullate o in bianco contengano le figlie col relativo disco-contrassegno, apponendo in fondo a ciascun bollettario il visto di regolarità.

Procede inoltre, gradualmente, alla revisione delle tasse e diritti riscossi e deve provvedere, a mezzo degli uffici esattori, al recupero delle differenze eventualmente rilevate.

Art. 9.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese ogni Ufficio esattore deve compilare in doppio esemplare un rendiconto riassuntivo delle somme giornalmente riscosse per tasse di circolazione e diritti di statistica nella intera circoscrizione provinciale.

Nel detto rendiconto devono anche essere indicati, per ciascun bollettario esaurito od in corso d'uso, gli estremi delle bollette emesse, di quelle annullate e di quelle rimaste in bianco.

Entro il termine di cinque giorni predetto un esemplare del rendiconto mensile deve essere trasmesso alla Direzione generale del R. A. C. I. ed altra copia del rendiconto stesso al competente Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Direzione generale del R. A. C. I. entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le riscossioni deve trasmettere al Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — un rendiconto degli incassi effettuati in tutto il Regno per conto dello Stato nel mese precedente, quali risultano dai rendiconti trasmessi dai singoli Uffici esattori provinciali.

Un estratto di tale rendiconto, insieme con l'indicazione del numero delle bollette emesse e di quelle annullate in ciascun mese da ogni Ufficio esattore, deve essere inviato dalla predetta Direzione generale del R. A. C. I. ai competenti Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Direzione generale del R. A. C. I. deve inoltre, alla fine di ogni anno solare e non più tardi del 31 marzo dell'anno successivo, trasmettere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari il rendiconto generale dell'anno in doppio esemplare, specificando gli incassi fatti in ciascuna provincia.

Un estratto di tale rendiconto generale deve essere inviato ai competenti Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, insieme con l'indicazione del numero delle bollette emesse, di quelle annullate e di quelle rimaste in bianco nei bollettari dati in carico ai singoli Uffici esattori.

Art. 10.

La Direzione generale del R. A. C. I. per la piena efficacia del controllo e della vigilanza, assume l'obbligo di far procedere ad ispezioni periodiche presso gli Uffici esattori e di comunicare alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari le copie integrali dei verbali di verificazione con le annotazioni dei provvedimenti presi per il miglior andamento dei servizi.

Il Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — si riserva la facoltà di esercitare gli opportuni controlli amministrativi e contabili, a mezzo di propri funzionari, presso gli uffici esattori provinciali, dando comunicazione alla Direzione generale del R. A. C. I. delle ispezioni disposte o iniziate presso gli uffici esattori.

Art. 11.

Il Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — esercita presso la Direzione generale del R. A. C. I. il controllo su tutta la gestione dei servizi tributari affidati all'Ente, il quale, pertanto, dovrà tenere a disposizione dei funzionari all'uopo delegati tutte le contabilità relative.

Art. 12.

Il R. A. C. I. deve tenere presso l'Istituto di credito depositario delle somme riscosse per i diritti erariali di statistica e per tasse di circolazione uno speciale conto corrente, destinato esclusivamente all'introito delle somme anzidette.

Il R. A. C. I. deve mettere in qualunque momento a disposizione della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari tutti gli elementi di controllo del suddetto conto corrente: deve altresì porre i funzionari della Amministrazione finanziaria in condizioni di poter procedere ad accertamenti diretti sulle risultanze del conto corrente negli uffici dell'Istituto di credito presso il quale il conto è istituito.

Art. 13.

L'importo dovuto allo Stato per le tasse di circolazione e i diritti di statistica riscossi nel Regno in ciascun mese deve essere dal R. A. C. I. versato alla Regia tesoreria provinciale di Roma entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso, fatta deduzione della quota di aggio stabilita, che viene trattenuta all'atto di ciascun versamento, facendo ciò risultare da apposita distinta munita del visto dell'intendente di finanza di Roma.

Appena provveduto al versamento, la Direzione generale del R. A. C. I. deve trasmettere al Ministero delle finanze

— Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — le copie delle quietanze rilasciate dalla Regia tesoreria provinciale di Roma, munite del visto e del bollo d'ufficio della Intendenza di finanza di Roma.

In caso di ritardo nei versamenti allo Stato degli importi mensili, il R. A. C. I. è obbligato a corrispondere gli interessi di mora del dieci per cento in ragione d'anno, salvo che si tratti di differenze dovute ad errori, da giustificarsi caso per caso alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari non più tardi della fine del mese in cui viene effettuato il versamento.

Art. 14.

A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente convenzione il R. A. C. I. ha diritto ad un aggio di riscossione nella misura seguente sull'ammontare delle tasse e diritti introitati:

Sulle riscossioni annue fino a L. 100.000.000, aggio 3,50 per cento;

Sulle riscossioni annue da L. 100.000.001 a 150.000.000, aggio 3 per cento;

Sulle riscossioni annue da L. 150.000.001 a 200.000.000, aggio 2 per cento;

Sulle riscossioni annue oltre L. 200.000.000, aggio uno per cento.

Rimane inteso che il detto compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa ed eccettuata.

Annualmente, in base ai documenti dei versamenti effettuati alla Regia tesoreria ed alle eventuali rettifiche dei detti documenti, l'Amministrazione finanziaria provvede alla definitiva liquidazione dei compensi spettanti al R. A. C. I. ed agli eventuali conguagli.

In base alla stessa liquidazione il R. A. C. I. provvede allo immediato versamento in Tesoreria delle somme che risulteranno eventualmente trattenute in più.

Art. 15.

Per la esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione il R. A. C. I. dichiara di sottoporsi alle sanzioni e responsabilità del mandato.

A garanzia dell'Erario per l'esatto adempimento delle disposizioni contenute nella presente convenzione il R. A. C. I. deve mantenere presso la Cassa depositi e prestiti, a titolo di cauzione, la somma di un milione di lire in titoli del Debito pubblico valutati al valore nominale, di cui è parola nell'art. 14 della precedente convenzione del 20 novembre 1931-X, approvata col R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1622.

Art. 16.

Il R. A. C. I. si obbliga di continuare la riscossione, a mezzo di applicazione ed annullamento di marche, delle tasse annuali di concessioni governative sulla vidimazione delle patenti di abilitazione a condurre autoveicoli limitatamente al periodo di validità dell'attuale convenzione, con la sola percezione dell'aggio ordinario spettante ai rivenditori secondari.

Art. 17.

La Direzione generale del R. A. C. I. si impegna di impiantare presso ciascun Ufficio esattore provinciale uno schedario degli autoveicoli industriali e dei rimorchi assoggettati alle tasse unificate di circolazione, secondo le direttive del Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Direzione generale del R. A. C. I. si impegna altresì di eseguire i lavori statistici che indicherà il Ministero delle finanze.

Art. 18.

Nessuna disposizione di indole generale che abbia direttamente o indirettamente relazione col servizio della riscossione delle tasse di circolazione e dei diritti di statistica può essere diramata dal R. A. C. I., se non sia stata prima approvata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 19.

Il Ministero delle finanze si riserva la facoltà di emanare le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione, sentita la Direzione generale del R. A. C. I.

Art. 20.

La presente convenzione, redatta in tre esemplari, sostituisce le precedenti convenzioni in data 20 novembre 1931-X e 10 marzo 1934-XII, approvate rispettivamente con i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1622, e 19 aprile 1934, n. 729, ed è esente da tassa di bollo e dalla registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Presidente generale
del Reale Automobile Circolo d'Italia
ALBERTO BONACOSSA

REGIO DECRETO 22 maggio 1939-XVII, n. 1874.

Istituzione in Procida di un Regio istituto tecnico inferiore isolato e approvazione dello statuto dell'Istituto stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Veduta la legge 28 dicembre 1931, n. 1771;

Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 955;

Veduto il R. decreto 20 giugno 1935, n. 1070;

Veduto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 762;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, è istituito in Procida un Regio istituto tecnico inferiore isolato. Esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Procida, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, foglio 84. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Procida

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Procida è costituito dai corsi inferiori completi e delle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili o mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 81.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo dell'Amministrazione provinciale di Napoli di 12.500;

3° di un contributo del comune di Procida di L. 12.500;

4° del provento delle tasse scolastiche;

5° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dal comune di Procida i locali e relativa manutenzione ed arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio

Spetta inoltre al Comune di fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Procida;

c) di un rappresentante della provincia di Napoli;

d) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministero per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto o alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto, e ad esso è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Consiglio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, modificate, con effetto dal 16 settembre 1936-XIV, dal R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 837 e dal R. decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1814;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alla lettera *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione o di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero delle tasse di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche, di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 15 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito, a cui si intende affidare il servizio di Cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille).

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA

del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Procida

Numero dei corsi dell'Istituto:

Un corso inferiore completo.

Presidenza con obbligo di insegnamento (grado 7°).

N. 7 Cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

Presidenza materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali i titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo o grado		
1. Presidenza con l'obbligo d'insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo *B* dall' 11° all' 8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica.	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali.	—	—	1	—
5. Disegno.	1	Ruolo *B* dall' 11° all' 8° grado	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera (francese).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso
7. Stenografia.	—	—	1	—
8. Religione.	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 9 novembre 1939-XVIII, n. 1875.

Autorizzazione a collocare fuori ruolo un funzionario di grado non superiore al 6° del ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per prestare servizio presso la Reale Accademia d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per le finanze è autorizzato a collocare fuori ruolo un funzionario di grado non superiore al 6° del ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, per prestare servizio presso la Reale Accademia d'Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 88. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 1876.

Dichiarazione di monumento nazionale della casa di via Paolo da Cannobio n. 25 e del salone dello stabile di piazza San Sepolcro n. 9.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Volendo che la casa di via Paolo da Cannobio n. 25 a Milano, la quale dal 1914 al 1922 ospitò la Redazione e l'Amministrazione del « Popolo d'Italia », e che il salone sito al primo piano dello stabile di piazza San Sepolcro n. 9, dove ebbe luogo la storica adunata del 23 marzo 1919, siano particolarmente conservati all'ossequio degli Italiani, oltre che tutelati come edifici di importante interesse storico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La casa di via Paolo da Cannobio n. 25 a Milano e il salone dello stabile di piazza San Sepolcro n. 9 sono dichiarati monumenti nazionali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 87. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1877.

Autorizzazione all'Istituto « Principe di Napoli », per i giovani ciechi in Napoli, ad accettare una donazione.

N. 1877. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto « Principe di Napoli », per i giovani ciechi in Napoli, viene autorizzato ad accettare la donazione fatta dalla signora Emilia Botta a favore dell'Istituto medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1878.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Eboli.

N. 1878. R. decreto 12 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Eboli viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1879.

Riconoscimento, agli effetti civili, della Cappellania Curata sotto il titolo di « Regina Sacratissimi Rosarii », in Recanati (Macerata).

N. 1879. R. decreto 26 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Recanati e Loreto in data 16 ottobre 1938-XVI, col quale è stata eretta la Cappellania Curata sotto il titolo di « Regina Sacratissimi Rosarii », nella Chiesa di San Domenico, sede della parrocchia di San Gregorio in Recanati (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1880.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Adele », con sede in Lainate (Milano).

N. 1880. R. decreto 26 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Adele », con sede in Lainate (Milano) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1881.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Maria delle Grazie, con sede in Vitorchiano (Viterbo).

N. 1881. R. decreto 26 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Maria delle Grazie, con sede in Vitorchiano (Viterbo) e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero predetto di beni da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede e del valore di L. 22.000 giusta perizia giurata del l'ingegnere Bardelli in data 27-29 marzo 1939-XVII.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1939-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 dicembre 1939-XVIII.

Nomina del fascista Mirabelli Filippo a membro del Comitato consultivo per l'industria dei colori organici sintetici.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta nuove norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificata la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 21 ottobre 1939-XVII, con il quale il consigliere effettivo Montagna Oreste è stato nominato membro del Comitato consultivo per l'industria dei colori organici sintetici in rappresentanza dei lavoratori per l'industria dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Mirabelli Filippo è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Mirabelli Filippo, consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili, è nominato membro del Comitato consultivo per l'industria dei colori organici sintetici, quale rappresentante dei lavoratori per l'industria dei prodotti tessili, in sostituzione del consigliere effettivo Montagna Oreste.

Roma, addì 14 dicembre 1939-XVIII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(5491)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 dicembre 1939-XVIII.

Nomina del fascista Contu Luigi a membro del Comitato consultivo della Corporazione della chimica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta nuove norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificata la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII che apporta modificazioni nella composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII con il quale i fascisti Vivaldi Flaminio (art. 10) e Contu Luigi (art. 15) sono stati nominati rispettivamente membri del Comitato consultivo della Corporazione della chimica e delle industrie estrattive,

Visto il proprio decreto 27 novembre 1939-XVIII con il quale il fascista Contu Luigi è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della chimica in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Contu Luigi, consigliere aggregato della Corporazione della chimica, cessa dal far parte del Comitato consultivo della Corporazione delle industrie estrattive, ed è trasferito al Comitato consultivo della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Vivaldi Flaminio.

Roma, addì 14 dicembre 1939-XVIII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(5492)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 dicembre 1939-XVIII.

Nomina del fascista Pascolato Michele a consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Longo Alfredo è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, in rappresentanza degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Vista la designazione della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione per la nomina del fascista Pascolato Michele a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, in sostituzione del fascista Longo Alfredo nominato presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Pascolato Michele è nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante degli Istituti di credito di diritto pubblico, in sostituzione del fascista Longo Alfredo nominato presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Roma, addì 14 dicembre 1939-XVIII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(5494)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 dicembre 1939-XVIII.

Nomina del fascista Aristei Giuseppe a consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione dei prodotti tessili;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale Maestri Enrichetta è stata nominata consigliere aggregato della predetta Corporazione in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Aristei Giuseppe a consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione di Maestri Enrichetta;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Aristei Giuseppe è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione di Maestri Enrichetta che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 14 dicembre 1939-XVIII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(5493)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 dicembre 1939-XVIII.

Nomina del fascista Fanelli Giuseppe Attilio, a vice presidente della Corporazione del vetro e della ceramica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione del vetro e della ceramica;
Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, con i quali il fascista Cristini Guido è stato nominato consigliere effettivo, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista e vice presidente della Corporazione predetta e il fascista Fanelli Giuseppe Attilio è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza degli Istituti privati di educazione ed istruzione;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Fanelli Giuseppe Attilio a vice presidente della Corporazione del vetro e della ceramica in sostituzione del fascista Cristini Guido;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Fanelli Giuseppe Attilio cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione delle professioni e delle arti ed è nominato vice presidente della Corporazione del vetro e della ceramica in sostituzione del fascista Cristini Guido.

Roma, addì 14 dicembre 1939-XVIII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(5495)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 dicembre 1939-XVIII

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giovanni Giro.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1939-XVIII col quale il fascista Giovanni Giro viene nominato ispettore del Partito Nazionale Fascista;
Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Giovanni Giro è riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di ispettore del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 15 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5509)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto 22 settembre 1939, n. 1833, concernente la istituzione in Bratislava di una Regia legazione per la Slovacchia e soppressione del Regio consolato ivi esistente, pubblicato per sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1939, n. 293, sia nel titolo come nel testo, ove è detto: « delegazione », deve leggersi: « legazione ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali del certificato di Rendita cons. 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 22.

E' stato presentato per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di Rendita Cons 3,50 % 1906, n. 141912 di L. 35, intestato a Malvano Giorgio di Ernesto, domiciliato a Torino.

Il certificato stesso reca a tergo la dichiarazione di consenso da parte del titolare con autentica Affendini di Torino del 15 giugno 1939-XVII, con delega a Treves Elia Emanuel fu Samuele, per il ritiro dei nuovi titoli.

Poichè, peraltro detto certificato risulta mancante del mezzo foglio compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 14 agosto 1939-XVII

(3647) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige

Nel decreto Ministeriale 5 novembre 1939-XVIII recante il « Conto consuntivo dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 in data 11 dicembre 1939-XVIII, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

a pag. 5640 nella finca delle « somme introitate » in corrispondenza della cifra 763.000 (della finca della « competenza ») deve leggersi, in luogo del trattino, la cifra « 786.823,58 »;

a pag. 5642 nella finca della « competenza » il totale delle spese ordinarie e straordinarie in luogo di « 713.000 » deve leggersi « 763.000 ».

(5515)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Marrubio, in liquidazione, con sede in Marrubio, frazione del comune di Terralba (Cagliari).

Nella seduta tenuta il 6 novembre 1939-XVIII, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Marrubio, in liquidazione, con sede in Marrubio frazione del comune di Terralba (Cagliari), il signor Antioco Scanu Figus fu Antioco è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(5487)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a premi per incoraggiare l'organizzazione della vendita al minuto dei prodotti della pesca

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 13 aprile 1933, n. 397;

Ritenuta la opportunità di promuovere la migliore organizzazione della vendita dei prodotti della pesca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a n. 15 premi in denaro a favore delle Ditte commerciali e delle cooperative di pescatori le quali, entro il 30 giugno 1940, abbiano provveduto nel miglior modo alla vendita al dettaglio del pesce fresco in Comune con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso le ditte e le cooperative pescatori che successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto procederanno all'apertura di nuovi negozi di pesce o all'ampliamento o miglioramento di quelli esistenti.

Art. 3.

L'ammontare dei premi è stabilito come segue:

tre premi di 1° grado da L. 6.000 ciascuno;
cinque premi di 2° grado da L. 5.000 ciascuno;
sette premi di 3° grado da L. 4.000 ciascuno.

Art. 4.

E' fatto obbligo, per partecipare al concorso, di impiantare un frigorifero nel quale possano conservarsi quantitativi di pesce non inferiori ai Kg. 100.

Il frigorifero sarà del tipo automatico completo di generatore, condensatore, evaporatore, teleruttore-servo motore, termostato.

Il concorrente è tenuto a indicare di ciascuna di queste parti dell'impianto il tipo costruttivo e le caratteristiche del funzionamento, nonchè la potenza frigorifera resa, la potenza elettrica assorbita, la qualità del fluido intermediario ed ogni altra notizia necessaria alla migliore conoscenza degli impianti e degli apparecchi.

Art. 5.

Costituiscono elementi di giudizio per l'assegnazione dei premi:

a) la distanza del Comune, ove è situato lo spaccio, dai centri pescherecci;

b) l'attrezzamento dei locali, sia in relazione alle caratteristiche estetiche che alla appropriata presentazione del prodotto;

c) l'ubicazione dello spaccio rispetto al rione cittadino nel quale è situato, alla popolazione del Comune, al consumo medio per abitante dei prodotti ittici;

d) i risultati conseguiti in ordine alla diffusione del consumo dei prodotti ittici;

e) la perfezione tecnica dell'impianto frigorifero.

Art. 6.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dei piani della produzione) domanda di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 6 entro il 31 gennaio 1940-XVIII.

Entro il 30 giugno 1940 i concorrenti faranno pervenire al Ministero una relazione intorno alle opere eseguite ed alla attività svolta, munita di dichiarazione di conferma delle rispettive Autorità comunali.

Il Ministero ha facoltà di disporre qualsiasi ulteriore accertamento circa la ditta concorrente e la sua attività.

Art. 7.

I premi saranno conferiti dal Ministero su parere di una speciale Commissione da nominarsi dal Ministero stesso. Su proposta della Commissione potrà essere, altresì, disposta una diversa distribuzione degli importi dei premi.

E' condizione indispensabile per conseguire il premio che la Ditta o la Cooperativa vincitrice risulti in efficienza alla data di assegnazione del premio stesso.

Art. 8.

La spesa per il pagamento dei premi, che ascende a L. 71.000 (lire settantunmila) verrà imputata al cap. 86 del bilancio di questo Ministero dell'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1939-XVIII

Il Ministro: ROSSONI

(5508)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.